



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 01/03/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 116

Decreto legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 5. Nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali. Modifiche ed integrazioni Delibera di Giunta regionale n. 2022 del 28.12.2006.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Assistenza Farmaceutica dell'Ufficio n. 3, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

La Giunta regionale con provvedimento n. 2022 del 28.12.2006 ha approvato la nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali, secondo quanto disposto dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 04 agosto 2006, art. 5.

Nel suddetto provvedimento si è rilevato che per mero errore materiale sono state omesse alcune voci essenziali ai fini della corretta applicazione delle disposizioni impartite e quindi si rende necessario apportare le seguenti modifiche che di seguito sono elencate:

pag. 3 - primo capoverso - viene sostituito dal presente: Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà provvedere a formulare idonea comunicazione al Ministero della Salute, all'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alla Regione Puglia, alla azienda USL, territorialmente competente ed al Comune, in conformità al modello allegato "A" parte integrante del presente atto.

Pag. 3 - quarto capoverso - viene modificato e sostituito con il seguente: Per le medie e grandi strutture di vendita: il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio, deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata e, deve risultare inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente, deve disporre di installazioni ed attrezzature idonee e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

Il reparto degli esercizi commerciali destinati alla vendita di prodotti non assimilabili a farmaci o parafarmaci deve essere dotato di apposito registratore fiscale.

Per gli esercizi di vicinato: deve essere creato uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale

o anche di una parte di uno scaffale, purchè gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.

Pag. 3 - settimo capoverso - viene sostituito dal seguente: Per le attività già avviate, la Azienda USL, territorialmente competente, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di cui al D.L. 04.07.06 n. 223 convertito, con modificazione, della legge n. 248 del 04.08.06, entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

Pag. 5 - lettera a) - viene sostituita dalla seguente: Il titolare dell'esercizio commerciale, dovrà provvedere a formulare idonea comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione Puglia, alla Azienda USL territorialmente competente ed al Comune, in conformità al modello allegato "A" composta da due pagine, parte integrante del presente atto.

Inoltre, con il presente provvedimento, sono sostituiti gli allegati "A" e "B", ed aggiunto l'allegato "C" parti integranti del presente atto. Si conferma la validità di quant'altro riportato sul precedente atto di Giunta regionale n. 2022 del 28.12.2006.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente f.f. Uff. n. 3
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di tutto quanto su esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- di modificare ed integrare il precedente atto di Giunta n. 2022 del 28.12.2006 come di seguito specificato:

- pag. 3 - primo capoverso - viene sostituito dal presente: Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà provvedere a formulare idonea comunicazione al Ministero della Salute, all'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alla Regione Puglia, alla azienda USL, territorialmente competente ed al Comune, in conformità al modello allegato "A" parte integrante del presente atto.

- Pag. 3 - quarto capoverso - viene modificato e sostituito con il seguente: Per le medie e grandi strutture di vendita: il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio, deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata e, deve risultare inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente, deve disporre di installazioni ed attrezzature idonee e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

Il reparto degli esercizi commerciali destinati alla vendita di prodotti non assimilabili a farmaci o parafarmaci deve essere dotato di apposito registratore fiscale.

Per gli esercizi di vicinato: deve essere creato uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.

- Pag. 3 - settimo capoverso - viene sostituito dal seguente: Per le attività già avviate, la Azienda USL, territorialmente competente, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di cui al D.L. 04.07.06 n. 223 convertito, con modificazione, della legge n. 248 del 04.08.06, entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

- Pag. 5 - lettera a) - viene sostituita dalla seguente: Il titolare dell'esercizio commerciale, dovrà provvedere a formulare idonea comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione Puglia, alla Azienda USL territorialmente competente ed al Comune, in conformità al modello allegato "A" composta da due pagine, parte integrante del presente atto.

- di disporre che gli allegati "A" e "B" del precedente atto di Giunta regionale n. 2022 del 28.12.2006 vengano sostituiti dagli allegati "A", composto da n. due pagine, e "B", composto da n. tre pagine, entrambi parti integranti al presente provvedimento.

- Di disporre che l'allegato "C", composto da n. quattro pagine, parte integrante del presente provvedimento, riporti il testo coordinato della nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP unitamente agli allegati n. "A", "B" e "C".

- Di disporre che la A.S.L. comunichi all'Ordine professionale provinciale dei farmacisti i nominativi dei farmacisti in servizio nei singoli esercizi commerciali.

- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Ministero della Salute, all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e alle AA.UU.SS.LL. provinciali a cura del Settore A.T.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola